

dei vegetali, neppure quando risulti l'assenza di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, **se gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all'esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti**, in quanto il "coltivare" è attività che si riferisce all'intero ciclo evolutivo dell'organismo biologico. *Cass. pen., sez. VI, 9 gennaio 2014, n. 6753.*

La previsione del reato di coltivazione anticipa la sanzionabilità della condotta incriminata, punendo anche l'inizio della "lavorazione" della pianta. In pratica, si integra il detto reato dallo stadio in cui si possa parlare di coltivazione cioè di una condotta seriamente orientata a portare a compimento la maturazione del vegetale stupefacente che corrisponde al "tipo botanico" indicato dalla legge in materia. *Cass. pen., sez. VI, 15 marzo 2013, n. 22459.*

2.2. In senso difforme

Ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante stupefacenti, **non è sufficiente la mera coltivazione di una pianta conforme al tipo botanico vietato che, per maturazione, abbia raggiunto la soglia minima di capacità drogante**, ma è altresì necessario verificare se tale attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sussistenza del reato per la minima estensione della coltivazione e per il "conclamato uso personale" di quanto prodotto). *Cass. pen., sez. III, 22 febbraio 2017, n. 36037.*

Ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante stupefacenti, non è sufficiente l'accertamento della loro conformità al tipo botanico vietato, **dovendosi invece accertare l'offensività in concreto della**

condotta, intesa come effettiva ed attuale capacità della sostanza ricavata o ricavabile a produrre un effetto drogante e come concreto pericolo di aumento di disponibilità dello stupefacente e di ulteriore diffusione dello stesso. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio la pronuncia di condanna relativa alla coltivazione di una pianta di cannabis indica, da cui sono risultati ricavabili gr. 0,345 di principio attivo). *Cass. pen., sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 8058.*

Ai fini della configurabilità della condotta di coltivazione di piante stupefacenti, non è sufficiente l'accertamento della loro conformità al tipo botanico previsto e della loro attitudine futura a giungere a maturazione e produrre sostanza stupefacente, **dovendosi invece verificare l'offensività in concreto della condotta, intesa come prova della effettiva ed attuale capacità a produrre un effetto drogante rilevabile nell'immediatezza**. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la pronuncia di merito, constatata la mancata verifica della quantità di principio attivo ricavabile da nove piantine di "cannabis indica" non giunte a maturazione). *Cass. pen., sez. VI, 21 ottobre 2015, n. 2618.*

Ai fini della configurabilità del reato di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, **è necessario accertare la concreta offensività della condotta e cioè l'effettiva capacità della stessa a ledere i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice**. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la concreta offensività della condotta in un caso in cui le piante non avevano ancora completato il ciclo di maturazione e non avevano ancora prodotto sostanza idonea a costituire oggetto del concreto accertamento della presenza del principio attivo della sostanza stupefacente). *Cass. pen., sez. IV, 28 ottobre 2008, n. 1222.*

50 Consenso dell'avente diritto.

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporre [59, 579]¹.

¹ V. l'art. 1, L. 26 giugno 1967, n. 458 che dispone: *In deroga al divieto di cui all'art. 5 del Codice civile, è ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi.*

La deroga è consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli germani o non germani del paziente che siano maggiorenni, purché siano rispettate le modalità previste dalla presente legge.

Solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al precedente comma o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, la deroga può essere consentita anche per altri parenti e per donatori estranei.

V., anche, L. 22 maggio 1978, n. 194 recante Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, artt. da 4 a 8,19 e 22. V., ancora, art. 1, L. 19 settembre 2012, n. 167.

51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità [55, 59; c.p. 1889, 49, 60 comma 2].

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale [357] che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto [47], abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine¹.

¹ V. art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146 e art. 97, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

SOMMARIO: 1. *Caratteristiche generali.* – 2. La scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca non opera con riferimento ai reati commessi per procacciarsi la notizia. – 2.1. *In senso conforme.* – 2.2. *In senso difforme.* – 3. L'ammissione al concordato preventivo esclude il reato tributario. – 3.1. *In senso conforme.* – 3.2. *In senso difforme.* – 3.3. *In senso parzialmente difforme.*

1. Caratteristiche generali

La pubblicazione da parte di un organo di stampa di una notizia oggettivamente diffamatoria può essere scriminata dal diritto di cronaca giornalistica, a condizione che ricorrano cumulativamente: la **verità oggettiva dei fatti riferiti** (anche se desunti dagli atti ufficiali), la **continenza delle forme espressive utilizzate** (ossia

l'assenza di espressioni gratuite, offensive o inutilmente lesive), e **la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla conoscenza della notizia da parte della collettività**. In presenza di tali condizioni, il diritto di cronaca prevale sull'altrui diritto all'onore e alla reputazione, rendendo non punibile la condotta ex art. 51 c.p., in quanto esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento. *Cass. pen., sez. V, 15 aprile 2025, n. 19102.*

In tema di diffamazione, il giornalista può beneficiare dell'esimente del **diritto di cronaca** con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate dall'intervistato, se riportate fedelmente e in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine – tali da renderlo dissimulato coautore – e sempre che l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti (dunque dell'intervistato, ma anche della persona offesa dalla diffamazione), al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate (cfr. Sez. Un., 30 maggio 2001, n. 37140). *Cass. pen., sez. I, 29 novembre 2022, n. 17495.*

In tema di diffamazione, ricorre **l'esimente dell'esercizio dei diritti di critica e di satira politica** nel caso in cui le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel disdegno o disprezzo personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto scriminata la condotta di un sindaco che, nel corso del consiglio comunale dedicato alla discussione dello strumento di pianificazione paesaggistica regionale, aveva criticato l'operato della responsabile dell'Ufficio Tecnico di quel Comune e l'aveva paragonata alla maga Circe, evocando in maniera scherzosa e ironica le capacità ingannatorie del personaggio omerico). *Cass. pen., sez. V, 15 novembre 2022, n. 9953.*

In tema di delitti contro l'onore, costituisce legittimo esercizio del **diritto di critica politica** la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto scriminata la condotta degli imputati, che avevano aspramente criticato su "Facebook" il presidente di un ente pubblico regionale per aver "chiesto personalmente voti" nella pubblica via in un giorno di silenzio elettorale e per avere, nell'esercizio delle funzioni, "affidato incarichi legali esterni" ad "alcuni avvocati di stretta conoscenza", circostanze risultate vere). *Cass. pen., sez. V, 10 novembre 2022, n. 4530.*

In tema di diffamazione, **l'esimente del diritto di critica** postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasdoni nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma **non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo** di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato. (Fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto esorbitante dai limiti della critica legittima l'accusa di "assoluta incapacità ad organizzare il reparto" rivolta al direttore di un Pronto Soccorso da un consigliere del comitato consultivo di un'Azienda Ospedaliera che, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dell'attività e dell'organizzazione aziendale, evidenziava reali disservizi organizzativi e sollecitava i dovuti controlli). *Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2020, n. 17243.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il cronista che raccoglie notizie in via confidenziale dalle forze dell'ordine che hanno condotto un'operazione di polizia giudiziaria può invocare, qualora la notizia non risulti veritiera, **la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca a condizione che abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'informazione, offrendo la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti**. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità di un cronista che, nel riportare la notizia di un arresto, aveva erroneamente indicato l'imputato come imputato ad un esponente della criminalità organizzata, sulla scorta di una informazione fornitagli confidenzialmente dall'ufficiale di polizia. *Cass. pen., sez. V, 12 febbraio 2020, n. 14013.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, **l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria è configurabile, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, quando l'attribuzione del fatto illecito ad un soggetto sia rispondente a quella presente negli atti giudiziari** e nell'oggetto dell'imputazione, sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione che della sua concreta gravità, con la conseguenza che essa non è invocabile se il cronista attribuisca ad un soggetto un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non scriminata l'attribuzione ad un soggetto di una condotta di bancarotta fraudolenta nell'ambito di un'indagine relativa ad un fallimento del valore di circa 100 milioni di euro, a fronte di un'imputazione di ricettazione prefallimentare di beni del valore di 900 mila euro). *Cass. pen., sez. V, 29 gennaio 2020, n. 13782.*

2. La scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca non opera con riferimento ai reati commessi per procacciarsi la notizia

In tema di diritto di cronaca e di critica, la scriminante di cui all'art. 51 c.p. rileva solo in relazione ai reati commessi con la pubblicazione di una notizia e non anche rispetto ad eventuali reati compiuti al fine di procacciarsi la medesima. La tesi secondo cui la scriminante in esame può ritenersi, anche solo astrattamente, applicabile a tutti i reati compiuti "al fine di procacciarsi la notizia medesima" non persuade dal momento che il criterio finalistico non ha un reale significato selettivo, al più potendosi in astratto prospettare il parametro della "strumentalità necessaria", operante, prima ancora che sul piano soggettivo, sul piano oggettivo, tra il fatto commesso e l'accesso all'informazione. Già sul piano astratto, infatti, appare evidente che non sono comparabili l'interesse all'acquisizione della notizia e valori diversi da quelli della tutela della reputazione, giacché a ritenere altrimenti, anche la rapina o di estorsione ovvero persino reati che siano diretti alla lesione dell'integrità fisica altrui potrebbero essere discriminati. Peraltro, anche la **Corte Europea di Strasburgo nell'applicare l'art. 10 della Convenzione**, ammette che il giornalista, anche laddove abbia violato norme penali nella commissione di fatti diversi dalla pubblicazione della notizia, possa invocare la tutela della libertà di espressione, ma non esige affatto, da parte del giudice nazionale chiamato a valutare la rilevanza penale di tali fatti, l'applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto come unico strumento per evitare compressioni non giustificate della libertà d'espressione. Il carattere di mera eventualità dell'acquisizione di una notizia e, soprattutto, la centralità

della libertà di autodeterminazione della persona impongono di escludere in radice qualunque favorevole bilanciamento in favore di chi coarti la seconda, perseguendo un obiettivo informativo. Per questo motivo le scriminanti dell'esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica **rilevano solo in relazione ai reati commessi con la pubblicazione della notizia e non anche rispetto ad eventuali reati compiuti al fine di procacciarsi la medesima**. *Cass. pen., sez. V, 12 aprile 2023, n. 36407.*

2.1. In senso conforme

Il diritto di critica e quello di cronaca rilevano solo rispetto all'informazione su fatti storici alla cui concretizzazione è estraneo il soggetto che quei diritti esercita: è **scriminato l'articolo che dà conto di un fatto vero, mentre non è scriminata la condotta di chi, per raccogliere la notizia, violi la legge penale**. (Fattispecie di inosservanza di ordinanza prefettizia di divieto di stationamento e circolazione su un tratto di strada posto in essere al fine di acquisire notizie utili ad un servizio giornalistico). *Cass. pen., sez. I, 7 aprile 2016, n. 27984.*

In tema di esercizio del diritto di critica e di cronaca, le cause di giustificazione rilevano solo rispetto all'informazione su fatti storici alla cui concretizzazione è estraneo il soggetto che quei diritti esercita. Pertanto, è scriminato solo l'articolo che dà conto di un fatto vero, mentre **non è scriminata la condotta che ha creato il fatto per darne poi conto nell'articolo, ove tale condotta violi la legge penale**. *Cass. pen., sez. VI, 12 gennaio 2010, n. 4699.*

2.2. In senso difforme

In tema di esercizio del diritto di cronaca, la **scriminante di cui all'art. 51 c.p. è configurabile anche in relazione al delitto di ricettazione commesso al fine di procacciarsi la notizia e non soltanto rispetto ai reati commessi con la pubblicazione della stessa**, ai sensi dell'art. 10 Cedu, come interpretato dalla Grande Camera della Corte EDU nelle decisioni del 21 gennaio 1999, n. 29183/95 e del 10 dicembre 2007, n. 69698/01. (Fattispecie in tema di ricettazione di un cd rom contenente conversazioni telefoniche illegittimamente registrate e successivamente utilizzate ai fini della pubblicazione di un articolo giornalistico, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, dovendo il giudice valutare se la pubblicazione degli articoli avesse apportato un contributo ad un dibattito pubblico su un tema di interesse generale e se nelle particolari circostanze del caso concreto l'interesse d'informare la collettività prevalesse sui "doveri e responsabilità" che gravano sui giornalisti). *Cass. pen., sez. II, 7 giugno 2019, n. 38277.*

3. L'ammissione al concordato preventivo esclude il reato tributario

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, nel caso di ammissione al concordato preventivo, **non è configurabile il "fumus" del reato di cui all'art. 10-bis d.l.g. 10 marzo 2000, n. 74** per l'omesso versamento di ritenute dovute o certificate in relazione agli obblighi scaduti successivamente alla presentazione dell'istanza di ammissione al concordato, in quanto gli effetti di tale ammissione decorrono dalla data della presentazione della relativa domanda. *Cass. pen., sez. III, 2 aprile 2019, n. 36320.*

3.1. In senso conforme

In tema di omesso versamento IVA, non è configurabile il reato di cui all'art. 10-ter D.Lgs. 10 marzo

2000, n. 74 per il mancato versamento del debito IVA sorto prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo, nel caso in cui, in data antecedente alla scadenza del debito, sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori, **essendo configurabile la scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità di cui all'art. 51 cod. pen.**, derivante da norme poste a tutela di interessi aventi anche rilievo pubblicistico, equivalenti a quelli di carattere tributario. *Cass. pen., sez. IV, 17 ottobre 2017, n. 52542.*

Il "fumus commissi delicti" del reato di cui all'art. 10 ter d.l.g. n. 74 del 2000 non è compatibile - nel caso di **ammissione al concordato preventivo anteriore alla scadenza del termine per il relativo versamento ovvero anteriore alla consumazione del reato** - con l'inclusione del debito i.v.a. nel piano concordatario, nel senso di mera dilazione, senza incidenza sul quantum e in particolare senza conseguenze sul quantum della dilazione stessa, in forza della previsione del pagamento degli interessi. *Cass. pen., sez. III, 12 marzo 2015, n. 15853.*

3.2. In senso difforme

In tema di omesso versamento IVA, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta, **non esclude il reato** previsto dall'art. 10 ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione al debito IVA scaduto e da versare. *Cass. pen., sez. III, 4 febbraio 2016, n. 12912.*

Il delitto di omesso versamento dell'Iva **non è escluso dall'ammissione alla procedura di concordato preventivo**, in data precedente alla scadenza del debito tributario, del soggetto tenuto al versamento. *Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2013, n. 44283.*

In tema di reati tributari, la presentazione di una proposta di concordato preventivo e la sua approvazione di omologazione da parte del tribunale **non fa venir meno la responsabilità dell'amministratore della società** che non ha versato quanto dovuto all'erario ai fini degli obblighi i.v.a. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il reato di cui all'art. 10 ter d.l.g. n. 74 del 2000 ha natura e carattere istantaneo e grave sull'amministratore e non sull'ente da lui amministrato). *Cass. pen., sez. III, 24 aprile 2013, n. 39101.*

3.3. In senso parzialmente difforme

In tema di reati tributari, la procedura di concordato preventivo scrimina il reato di omesso versamento di ritenute di cui all'art. 10-bis d.l.g. 10 marzo 2000, n. 74, riguardante gli obblighi scaduti tra la presentazione dell'istanza di ammissione al concordato, sia esso "in bianco" che con deposito del piano, e l'adozione del relativo decreto, **solo ove sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato, o comunque non autorizzato, come invece richiesto dall'interessato, il pagamento dei suddetti debiti**, essendo in tal caso configurabile la scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità di cui all'art. 51 c.p. *Cass. pen., sez. III, 2 dicembre 2021, n. 9248.*

L'ammissione alla procedura di concordato preventivo **non vale a scriminare sic e simpliciter la condotta di omesso versamento** ex art. 10-bis, d.l.g. 10 marzo 2000, n. 74, o a escluderne successivamente gli effetti penali, dovendosi dare rilievo, a tal fine, unicamente alle situazioni in cui vi sia stato un provvedimento del tribunale che abbia vietato - o comunque non abbia autorizzato, come invece richiesto dall'interessato - il pagamento dei crediti, essendo solo in simili ipotesi

configurabile la scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità di cui all'art. 51 c.p., derivante da norme poste a tutela di

interessi aventi anche rilievo pubblicistico, equivalenti a quelli di carattere tributario. *Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 2020, n. 13628.*

52 Difesa legittima.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa [55, 59; c.p.m.p., 42; c.c. 2044; c.p. 1889, 49, 376].

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere¹:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione².

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale³.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone^{4,5}.

¹ Alinea così modificato dall'art. 1, L. 26 aprile 2019, n. 36. Il testo previgente disponeva: *Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere.*

² Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 febbraio 2006, n. 59.

³ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 febbraio 2006, n. 59 e poi così modificato dall'art. 1, L. 26 aprile 2019, n. 36. Il testo previgente disponeva: *La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.*

⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 26 aprile 2019, n. 36.

⁵ V. art. 2044 c.c., nel testo modificato dalla L. 26 aprile 2019, n. 36, che recita: *Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.*

Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

SOMMARIO: 1. Presupposti. – 2. Formula assolutoria.

1. Presupposti

In tema di legittima difesa, la **volontaria determinazione di una situazione di pericolo** che poteva essere evitata allontanandosi senza pregiudizio e disonore osta alla configurabilità della causa di giustificazione, che opera solo quando l'agente è costretto a reagire al "pericolo attuale di un'offesa ingiusta", e non anche quando egli stesso ha dato "ab initio" causa alla specifica situazione pericolosa o l'ha, comunque, affrontata, accettando il rischio di subirne gli effetti. (Fattispecie relativa ad omicidio commesso da chi, dopo un primo incontro con due soggetti per chiarire questioni relative ad un traffico di stupefacenti, si era presentato poco dopo ad un nuovo appuntamento con gli stessi armato di pistola con il colpo in canna, in quanto consapevole del pericolo che l'incontro potesse degenerare in azioni violente, nella quale la Corte ha ritenuto insussistente la scriminante ed irrilevante che i primi colpi fossero stati esplosi non dall'imputato, ma dalla vittima). *Cass. pen., sez. I, 20 febbraio 2024, n. 21577.*

L'art. 52, primo comma, c.p., il cui testo è rimasto immutato anche dopo i più recenti interventi normativi, nel disciplinare la causa di giustificazione della legittima difesa, ne individua tre elementi costitutivi: il pericolo attuale di un'offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui, sinteticamente definito aggressione ingiusta; la necessità di reagire a scopo difensivo, detta anche difesa necessitata o reazione legittima, e, infine, la proporzione tra la difesa e l'offesa.

Mentre l'aggressione ingiusta deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa così concreta e imminente

te da sfociare, se non neutralizzata tempestivamente, nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la reazione legittima implica l'inevitabilità del pericolo, tale da rendere priva di alternative l'aggressione quale rimedio per neutralizzare l'offesa, con conseguente impossibilità di attribuire rilevanza esimente ad ogni ipotesi di difesa non solo preventiva o anticipata, ma anche attuata nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva o comunque nella volontaria accettazione di una situazione di pericolo che si è contribuito a determinare e che poteva essere evitata allontanandosi dal luogo senza pregiudizio e disonore. La **determinazione volontaria dello stato di pericolo**, pertanto, esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa, che è inconciliabile con la previsione del pericolo e la libera accettazione di esso. *Cass. pen., sez. I, 20 febbraio 2024, n. 21577.*

È la stessa formulazione dell'art. 52 cod. pen. ad **escludere espressamente dall'orizzonte applicativo della legittima difesa, anche nella forma putativa**, qualsiasi caso di volontaria determinazione di una situazione di pericolo o di sua accettazione. Non può darsi "costretto" a ricorrere in via eccezionale all'autotutela chi, pur reagendo ad un'offesa ingiusta, ha comunque consapevolmente e deliberatamente creato o accettato l'alternativa conflittuale alla quale si è liberamente si esposto, per esempio innescando una sorta di duello o sfida contro il suo avversario o attuato una spedizione punitiva nei suoi confronti. In siffatte ipotesi difetta, in radice, il requisito della convinzione – sia

pure erronea – di dover agire per scopo difensivo. *Cass. pen., sez. I, 20 febbraio 2024, n. 21577.*

La legittima difesa viene, di regola, esclusa in caso di rissa. Infatti, i corrisanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata. L'unica eccezione è il caso del corrisante che abbia reagito ad un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia ad un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta. *Cass. pen., sez. I, 20 febbraio 2024, n. 21577; Cass. pen., sez. V, 11 aprile 2019, n. 36143.*

L'orientamento giurisprudenziale che esclude la configurabilità della legittima difesa nel caso di pericolo volontariamente causato o accettato non implica l'automatica e discriminatoria esclusione dell'esimente in favore di chi abbia fatto ricorso all'autodifesa per tutelare un bene primario, principalmente l'integrità fisica, propria o altrui, mentre versava in una situazione illecita o nell'atto di commettere un reato. A prescindere dal contesto lecito o illecito in cui è insorto il "pericolo attuale di un'offesa ingiusta", **l'azione lesiva integrante gli estremi di un reato posta in essere per neutralizzarlo è giustificata ai sensi dell'art. 52 cod. pen. solo se il suo autore è costretto a compierla per finalità esclusivamente difensive**, che non ricorrono se egli stesso ha dato *ab initio* causa alla specifica situazione pericolosa o l'ha, comunque, affrontata accettando il rischio di subirne gli effetti. In entrambe tali situazioni, infatti, l'agente è animato da intenti aggressivi, anche se reciproci a quelli della vittima, che non possono essere tutelati dall'ordinamento e, con la sua condotta, realizza una forma di difesa di beni giuridici, anche di rilevante importanza, che non è però necessaria perché evitabile in radice. La legittima difesa, quindi, sarà invocabile, da chi difende la sua integrità fisica messa imprevedibilmente a repentaglio da un'azione violenta posta in essere dalla persona con cui è in procinto di stipulare un accordo corruttivo o dallo

spacciatore che venga aggredito da terzi che cercano di rapinarlo dello stupefacente detenuto, mentre l'esimente non potrà essere applicata a chi, sempre nell'ambito di un rapporto illecito, sceglie liberamente di partecipare armato ad un "incontro chiarificatore" o ad un "regolamento di conti", temendo azioni ritorsive o comunque violente da parte dei soggetti con cui dovrà interloquire e prevedendo concretamente per contrastarle l'uso dell'arma. *Cass. pen., sez. I, 20 febbraio 2024, n. 21577.*

La valutazione dell'adeguatezza della reazione dell'imputato a un'aggressione ingiusta deve sottostare ai criteri di proporzionalità e immediata necessità della risposta. Per la configurabilità del reato è quindi importante aderire scrupolosamente ai criteri di legittima difesa e di proporzionalità della risposta nell'ambito delle reazioni a condotte illecite, accanto a un rigoroso rispetto del principio di legalità e della funzione rieducativa della pena, assicurando che la sanzione inflitta sia effettivamente prevista dall'ordinamento per il tipo di reato commesso. *Cass. pen., sez. V, 26 gennaio 2024, n. 13197.*

L'esimente della legittima difesa è **configurabile solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica**, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione, sicché essa non è invocabile da chi si sia volontariamente esposto al pericolo, pur avendo la possibilità di sottrarsi ad esso. *Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 2024, n. 9435.*

2. Formula assolutoria

L'accertamento dell'esistenza di una causa di giustificazione (nella specie, legittima difesa) determina l'assoluzione dell'imputato non "perché il fatto non sussiste", ma "**perché il fatto non costituisce reato**", formula che comporta l'esclusione sia della condanna alle spese del querelante, sia della configurabilità del risarcimento del danno in favore dell'imputato, difettando l'elemento soggettivo della colpa grave. *Cass. pen., sez. V, 20 marzo 2024, n. 18819.*

53 Uso legittimo delle armi.

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale [357] che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi [585 comma 2] o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona¹.

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica [55; c.p.m.p. 41]².

¹ Comma così modificato dall'art. 14, L. 22 maggio 1975, n. 152.

² V. anche art. 158, R.D. 18 giugno 1931, n. 773; artt. 1 e 3, L. 4 marzo 1958, n. 100; art. 4, L. 26 luglio 1975, n. 354.

SOMMARIO: 1. Accertamento.

1. Accertamento

In tema di cause di giustificazione, la scriminante dell'uso legittimo delle armi in forma putativa **non può basarsi su un mero criterio soggettivo**, ma richiede la sussistenza di dati fattuali concreti che, sebbene malamente rappresentati o compresi, siano suscettibili di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi nell'assoluta necessità di utilizzare l'arma o altro mezzo di coazione.

(In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante in forma putativa in relazione alle lesioni cagionate, con colpi di manganello e calci, da alcuni agenti di polizia a un giornalista in occasione di scontri originati da una manifestazione di piazza, in assenza di elementi che potessero indurre a ritenere pericolosa la vittima, inerte e poi caduta al suolo, posizionatasi vicino a un gruppo di manifestanti per osservare la scena dell'arresto di uno di essi). *Cass. pen., sez. IV, 11 gennaio 2024, n. 3727.*

54 Stato di necessità.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo [c.c. 2045; c.p. 1889, 376].

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo [55]¹.

¹ V. art. 2044, comma 1, c.c. che recita: *Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.*

SOMMARIO: 1. Presupposti.

1. Presupposti

Ai fini del riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità, nel **concetto di danno grave alla persona**, secondo la formulazione dell'art. 54 c.p., rientrano anche situazioni che pongono in pericolo solo indirettamente l'integrità fisica in quanto attentano alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali deve essere ricompresa anche l'esigenza di un alloggio, che è uno dei bisogni primari della persona. Tale **interpretazione estensiva del concetto di danno grave alla persona, mediante l'inclusione dei diritti inviolabili**, impone peraltro una più attenta e penetrante indagine giudiziaria, diretta a circoscrivere la sfera di azione dell'esimente ai soli casi in cui siano indiscutibilmente presenti gli altri elementi costitutivi della stessa, quali i requisiti della necessità e dell'inevitabilità del pericolo, tenuto conto delle esigenze di tutela dei diritti dei terzi, involontariamente coinvolti, diritti che non possono essere compressi se non in condizioni eccezionali e chiaramente comprovate. *Cass. pen., sez. II, 20 marzo 2025, n. 18115.*

Lo stato di necessità determinato dall'altrui minaccia, di cui all'art. 54, comma 3, c.p. (c.d. co-

azione morale), è **configurabile anche nel caso in cui il pericolo attuale di un danno grave alla persona non abbia la natura di pericolo "imminente", ma quella di pericolo "perdurante"**, in cui il danno possa verificarsi nei confronti del soggetto minacciato in un futuro prossimo ovvero farsi attendere per un più lungo lasso di tempo (annullata la decisione della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna di una donna per il reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p., in quanto, deponendo a carico del suo ex convivente, aveva affermato il falso, negando i maltrattamenti riferiti nella denuncia. A detta della Corte, i giudici del merito si erano basati su una interpretazione meramente formale dell'art. 54 c.p., avendo escluso l'applicabilità della scriminante in considerazione dell'assenza di una situazione di "pericolo concreto ed attuale" della donna al momento in cui aveva reso la falsa deposizione. Ciò in quanto l'imputata non aveva riferito di avere subito minacce in relazione alla deposizione che avrebbe dovuto rendere né di avere avuto dei contatti con l'ex convivente in prossimità dell'udienza). *Cass. pen., sez. VI, 11 giugno 2024, n. 30592.*

55 Eccesso colposo.

Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo [42 comma 2, 43; c.p. 1889, 50, 376].

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto¹.

¹ Comma aggiunto dall'art. 2, L. 26 aprile 2019, n. 36.

SOMMARIO: 1. Ambito di applicazione.

1. Ambito di applicazione

Non sussiste l'eccesso colposo nella legittima difesa, ma trova applicazione l'anzidetta scriminante, nel caso in cui un **gruppo di tifosi**, travisati e armati di strumenti contundenti, colpiscono il parabrezza e il finestrino di un'autovettura il cui conducente, per difendere l'incolumità propria e dei passeggeri, nel tentativo sottrarsi all'agguato, involontariamente investe, con una manovra in violazione di norme del codice della strada, due aggressori, posto che l'accertamento di eventuali profili di colpa dev'essere effettuato, a fronte dell'inosservanza di norme cautelari "rigide", tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, dell'esigibilità del rispetto delle prescrizioni cautelari e dello specifico settore che le norme violate disciplinano. *Cass. pen., sez. IV, 19 dicembre 2023, n. 3399.*

In tema di eccesso colposo, la **determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configura-**

bilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa, sicché l'esimente non è applicabile a chi agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata, posto che l'uso della parola "necessità" nella formulazione legislativa dei requisiti della legittima difesa di cui all'art. 52 c.p. ha una portata perentoria che esclude, dal suo rigoroso orizzonte applicativo, qualsiasi caso di volontaria determinazione di una situazione di pericolo. Pertanto, anche in presenza di offesa ingiusta, l'azione di chi reagisce a una situazione di pericolo da lui stesso determinata e liberamente voluta non può essere giustificata ai sensi dell'art. 52 c.p. citato, in quanto tale situazione è stata prevista e liberamente accettata. *Cass. pen., sez. I, 27 ottobre 2020, n. 16102.*

In tema di eccesso colposo, **a seguito della riforma introdotta con la L. 26 aprile 2019, n. 36**, il comma 2

dell'art. 55 c.p. prevede che, nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 52 cit., la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'art. 61, comma 1, n. 5), c.p. ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto. Ne discende che l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa impedisce di ravvisare l'eccesso colposo che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati. *Cass. pen., sez. V, 21 giugno 2021, n. 30719.*

I **presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima**: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto, personale o patrimoniale, tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa. L'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati. Per stabilire se nel commettere il fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima identificare i requisiti comuni alle due figure giuridiche, poi l'**elemento differenziale**: accertata la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'agredito in un preciso contesto spazio temporale e con

valutazione *ex ante*, occorre procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale certamente comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante. *Cass. pen., sez. I, 25 ottobre 2005, n. 45425.*

In tema di legittima difesa, l'**eccesso colposo si verifica ogniqualvolta la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile**, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto l'eccesso colposo dell'imputato che, molestato dalla persona offesa, visibilmente ubriaca e con equilibrio precario ed instabile, l'aveva spinta, seppure in modo lieve, facendola cadere in terra e cagionandone il decesso). *Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2019, n. 9463.*

A fronte di un **tentato omicidio**, va escluso l'eccesso di legittima difesa e della legittima difesa putativa allorché l'aggressore attenti con arma da taglio all'incolumità di un uomo disarmato, mirando a zone vitali del corpo, senza presentare a sua volta alcuna lesione dimostrativa di un'aggressione patita. *Cass. pen., sez. I, 25 maggio 2012, n. 26878; Cass. pen., sez. I, 25 ottobre 2005, n. 45425.*

56 Delitto tentato.

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica [48, 49; c.p. 1889, 61 comma 1, 62].

Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi [c.p. 1889, 61 comma 1, 62]^{1,2}.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso [c.p. 1889, 61 comma 2].

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà [62 n. 6; c.p. 1889, 330]³.

¹ La pena di morte è stata soppressa, con conseguente sostituzione con l'ergastolo, prima per i delitti previsti dal presente codice ex art. 1, D.Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21). Infine, con L. 13 ottobre 1994, n. 589 è stata abolita la pena di morte anche per i reati previsti dal codice penale militare di guerra.

² V. art. 74, L. 17 luglio 1942, n. 907: *Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato*; e art. 293, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43: *Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato*.

³ V. art. 270-bis.1 c.p. aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21. V., anche, art. 5, L. 29 maggio 1982, n. 304: *Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale non è punibile colui che, avendo compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, volontariamente impedisce l'evento e fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti*.

Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Quando il giudice fondatamente ritiene che ai sensi dei precedenti commi può essere dichiarata la non punibilità, non deve essere emesso l'ordine o il mandato di cattura nei confronti di chi si presenta spontaneamente all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria e può essere concessa la libertà provvisoria, anche in istruttoria. In entrambi i casi possono essere imposti gli obblighi o i divieti di cui al penultimo comma dell'art. 1.

Non si applica l'art. 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

SOMMARIO: 1. *Caratteristiche generali.* – 2. La desistenza volontaria, nei reati a forma libera, presuppone un tentativo incompiuto. – 2.1. *In senso conforme.* – 2.2. *In senso difforme.*

1. Caratteristiche generali

In tema di tentativo, la **desistenza volontaria** postula che l'interruzione dell'azione criminosa sia la conseguenza di una autonoma e libera determinazione dell'agente e non di fattori esterni che abbiano impedito o reso vana la prosecuzione dell'azione.

(Fattispecie relativa a tentato omicidio, nella quale è stata esclusa la configurabilità della desistenza volontaria nella condotta dell'imputato che, dopo aver tentato di strangolare la moglie con un filo elettrico, aveva interrotto l'azione per la reazione della vittima e l'intervento della figlia minore). *Cass. pen., sez. I, 13 dicembre 2024, n. 13104.*

Al fine di una corretta applicazione dell'art. 56 c.p., occorre **ricostruire, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concre-**

ta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. Tutti gli ipotizzabili eventi ulteriori suscettibili di essere posti in relazione causale con la detta condotta, ma non voluti dall'agente come conseguenza della propria azione o omissione, sono pertanto destinati a collocarsi al di fuori della sfera di applicazione della norma che punisce il tentativo, acquistando essi rilievo nel solo caso di effettiva lesione del bene protetto. *Cass. pen., sez. I, 12 luglio 2024, n. 30967; Cass. pen., sez. I, 3 febbraio 1992, n. 7938.*

La desistenza volontaria presuppone che il tentativo non sia configurato di tal che è da escludere una volta che siano stati posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento. Quando, poi, si tratti di azioni collettive, non sarà sufficiente il semplice abbandono o l'interruzione dell'azione criminosa da parte di uno dei partecipanti, occorrendo un "quid puris" consistente nell'annullamento del contributo offerto, anche dagli altri partecipanti, alla realizzazione collettiva dell'illecito. *Cass. pen., sez. II, 24 giugno 2021, n. 28567.*

Nel delitto tentato, la desistenza volontaria non può ritenersi efficace se sia imposta da fattori esterni alla libera determinazione dell'agente, tali da impedire la prosecuzione dell'attività diretta alla consumazione del reato; con la conseguenza che essa non è configurabile, quando le trattative per l'acquisto di stupefacenti siano interrotte non per un'autonoma deliberazione dell'agente, ma per il mancato accordo sul prezzo della vendita ovvero, come nella specie, per la mancata coincidenza dei tempi tra richieste di pagamento dei fornitori e disponibilità dei contanti da parte dei finanziatori. *Cass. pen., sez. IV, 2 ottobre 2019, n. 4881.*

2. La desistenza volontaria, nei reati a forma libera, presuppone un tentativo incompiuto

In relazione al delitto di violenza privata, trattandosi di reato a forma libera, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano stati in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può invece operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuzione per il cosiddetto recesso attivo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la desistenza volontaria perché l'imputato non era riuscito a costringere la figlia minore della sua ex convivente a scendere da un autobus e a seguirlo a causa dell'intervento di un carabiniere, presente sul veicolo, che aveva impedito la consumazione del reato e messo in fuga l'imputato). *Cass. pen., sez. V, 20 gennaio 2020, n. 17241.*

2.1. In senso conforme

Nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento (esclusa, nella specie, l'ipotesi di desistenza per il tentativo di furto di monete da una cassetta per l'elemosina, atteso che solo l'intervento di un poliziotto non in servizio che aveva assistito al tentativo degli imputati di impossessarsi delle monete aveva bloccato i due). *Cass. pen., sez. V, 27 marzo 2018, n. 32352.*

In tema di reati di danno a forma libera, come la rapina, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano stati in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuzione per il cosiddetto recesso attivo. *Cass. pen., sez. II, 20 marzo 2018, n. 16054.*

Nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento. (Fattispecie in tema di tentativo furto in appartamento, in cui le imputate si erano introdotte nell'abitazione dopo aver effranto la serratura della porta d'ingresso, poi fuggendo via senza sottrarre nulla, in relazione alla quale la Corte ha escluso, in applicazione del principio, il rilievo dell'intervento della persona offesa nel decorso causale). *Cass. pen., sez. V, 15 maggio 2017, n. 50079.*

Nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano stati in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuzione per il c.d. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. (Fattispecie di tentativo furto in concorso, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza nei confronti dell'imputato che si era introdotto nell'abitazione della persona offesa con il pretesto di essere un tecnico dell'acquedotto e si era allontanato precipitosamente quando la vittima aveva scoperto la sua vera intenzione, essendo già stati posti in essere atti pienamente idonei a compiere il furto). *Cass. pen., sez. V, 30 gennaio 2017, n. 18322.*

Nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano stati in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuzione per il c.d. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. (Fattispecie in tema di estorsione in concorso, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza nei confronti di ambedue gli imputati, essendo già stata da loro formulata la richiesta estorsiva). *Cass. pen., sez. II, 8 maggio 2015, n. 24551.*

La condotta di colui che, dopo aver colpito sua moglie con un martello e aver aspettato 20 minuti, chiama il 118, salvandole la vita, integra, al più, l'ipotesi di recesso attivo e non di desistenza volontaria; quest'ultima, infatti, può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile se siano stati posti in essere atti da cui trae origine il meccanismo causale che produce l'evento, rispetto ai quali può operare al massimo il recesso attivo, laddove il soggetto abbia tenuto una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. *Cass. pen., sez. I, 28 gennaio 2014, n. 6695.*

Non è configurabile la desistenza quando gli atti posti in essere integrano già gli estremi del tentativo. (Nella specie è stato ritenuto sussistente il tentativo di omicidio con riferimento alla condotta di un soggetto che, dopo avere inferto alla vittima più coltellate di cui una all'ermitore, aveva desistito dall'infletterne altre). *Cass. pen., sez. I, 23 ottobre 2012, n. 43036.*

In tema di reati di danno a forma libera (nella specie, omicidio), la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e **non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento**, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuzione per il cosiddetto recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. *Cass. pen., sez. I, 28 febbraio 2012, n. 11746.*

La desistenza (art. 56, comma 3, c.p.) si ha quando l'agente si arresta prima di avere posto in essere l'intera condotta tipica, mentre l'ipotesi del recesso attivo (detto anche, impropriamente, pentimento operoso: art. 56, comma 4, c.p.) ricorre quando il soggetto, avendo esaurito la condotta tipica, agisce per impedire l'evento e riesce, effettivamente, a impedirlo. Ne deriva che **la desistenza può aversi solo nella fase del "tentativo incompiuto"**, postulando che l'agente abbandoni l'azione criminosa prima che questa sia portata a compimento. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'invocata desistenza relativamente a una condotta ritenuta integrare gli estremi del tentato omicidio). *Cass. pen., sez. I, 7 luglio 2009, n. 31221.*

Nei reati a forma libera la desistenza volontaria **non è configurabile allorché il soggetto attivo abbia comunque compiuto atti che si inseriscano nel determinismo causale produttivo dell'evento del reato**. (Fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale consistita nel privare dello sfollagente e nello stratonare agente di polizia intervenuto per un tentativo di furto; la Corte, in applicazione del principio suddetto, ha ritenuto non ravvisabile la desistenza nell'avvenuta restituzione dello sfollagente, essendosi, con l'apprensione del medesimo, già realizzata la consumazione del reato). *Cass. pen., sez. VI, 9 aprile 2009, n. 32830.*

In tema di reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, **rispetto ai quali può, al più, operare la diminuzione per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento**. Ne consegue che, nel caso di esecuzione monosoggettiva del reato, in tanto può sussistere la desistenza, in quanto l'agente abbandoni l'azione criminosa prima che questa sia completamente realizzata. (Fattispecie in tema di omicidio). *Cass. pen., sez. I, 23 settembre 2008, n. 39293.*

In tema di reati di danno a forma libera, come l'omicidio, la desistenza volontaria, **che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuzione per il cosiddetto recesso attivo**. *Cass. pen., sez. I, 2 ottobre 2007, n. 42749.*

La desistenza volontaria dell'azione **presuppone un tentativo "incompiuto"**. Essa deve, perciò, intervenire quando l'attività esecutiva non è ancora esaurita, altrimenti può configurarsi solo l'ipotesi del recesso attivo, mediante impedimento dell'evento. *Cass. pen., sez. I, 10 dicembre 1979.*

2.2. In senso difforme

La desistenza è un'esimente che esclude *ab extrinseco* ed *ex post* l'antigiuridicità del fatto, sicché la sua applicabilità **presuppone che l'azione sia penalmente rilevante e sia quindi pervenuta alla fase del tentativo punibile**. *Cass. pen., sez. VI, 21 aprile 2006, n. 24711.*

3. La circostanza aggravante in tema di misure di prevenzione e antimafia si applica anche nel caso di delitti tentati

La circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. 31 maggio 1965, n. 575 (ora prevista dall'art. 71 d.l.g. 6 settembre 2011, n.159), si applica ai reati contemplati nella detta disposizione anche nel caso di delitto (nella specie, estorsione) **rimasto allo stadio del tentativo**. *Cass. pen., sez. II, 11 dicembre 2018, n. 22039.*

3.1. In senso conforme

La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 l. 31 maggio 1965 n. 575, e successive modifiche, **si applica ai reati contemplati nella detta disposizione anche nel caso di condotta rimasta allo stadio del tentativo**. (In motivazione, la Corte ha precisato che il disposto normativo deve essere interpretato secondo l'intenzione del legislatore, identificabile nella volontà di contrastare in maniera più efficace il comportamento di coloro che, colpiti da misura di prevenzione, commettono reati di particolare natura). *Cass. pen., sez. VI, 10 luglio 2014, n. 36640.*

3.2. In senso difforme

L'aggravante di cui all'art. 71 d.l.g. 6 settembre 2011, n. 159, è applicabile solo in caso di consumazione dei reati indicati nello stesso art. 71, senza possibilità di estensione al tentativo, che **costituisce una figura autonoma a sé stante**, caratterizzata da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura. *Cass. pen., sez. I, 21 marzo 2018, n. 41524.*

L'aggravante di cui all'art. 7 l. 31 maggio 1965 n. 575 (attualmente prevista dall'art. 71 d.l.g. 6 settembre 2011 n. 159) **è applicabile solo in caso di consumazione dei reati indicati nello stesso art. 7, senza possibilità di estensione al tentativo che costituisce una figura autonoma a sé stante**, caratterizzata da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità dell'aggravante al tentativo di estorsione). *Cass. pen., sez. II, 14 novembre 2014, n. 6337.*

L'aggravante di cui all'art. 7 l. 31 maggio 1965 n. 575 (attualmente prevista dall'art. 71 d.l.g. 6 settembre 2011 n. 159) è applicabile solo in caso di consumazione dei reati indicati nello stesso art. 7, senza possibilità di estensione al tentativo che **costituisce una figura autonoma, caratterizzata da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura**. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità dell'aggravante al tentativo di estorsione). *Cass. pen., sez. II, 23 maggio 2014, n. 36162.*

57 Reati commessi col mezzo della stampa periodica.

Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati [528, 565, 596-bis, 683, 684, 685], è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo [36, 596-bis]¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 4 marzo 1958, n. 127. Il testo previgente disponeva: *Per i reati commessi col mezzo della stampa si osservano le disposizioni seguenti:*

1) qualora si tratti di stampa periodica, chi riveste la qualità di direttore o redattore responsabile risponde, per ciò solo, del reato commesso, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione;

2) qualora si tratti di stampa non periodica, del reato commesso risponde l'autore della pubblicazione, ovvero, se questi è ignoto o non è imputabile, l'editore, ovvero, se anche questi è ignoto o non è imputabile, lo stampatore.

SOMMARIO: 1. *Caratteristiche generali.* – 2. Al direttore del giornale non si applica l'istituto della riparazione pecuniaria. – 2.1. *In senso conforme.* – 2.2. *In senso difforme.*

1. Caratteristiche generali

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la mera **presentazione delle dimissioni dall'incarico da parte del direttore responsabile** non è di per sé causa di esonero da responsabilità per l'omesso controllo della pubblicazione ai sensi dell'art. 57 c.p., rimanendo egli investito della posizione di garanzia fino al momento in cui non si sia esaurita la procedura di aggiornamento della registrazione prevista dall'art. 6, l. 20 gennaio 1948, n. 47. *Cass. pen., sez. V, 16 febbraio 2021, n. 13069.*

Il delitto di diffamazione commesso dal giornalista con il mezzo della stampa si configura quale evento di quello attribuibile, ex art. 57 cod. pen., **al direttore responsabile la cui condotta omissiva consiste nel non aver esperimento i dovuti controlli** al fine di evitare che, attraverso il periodico da lui diretto, venisse dolosamente lesa la reputazione di terze persone; sicché, in caso di assoluzione del giornalista dall'imputazione di diffamazione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, deve altresì escludersi alcuna responsabilità penale in capo al direttore. *Cass. pen., sez. V, 29 aprile 2019, n. 22850.*

2. Al direttore del giornale non si applica l'istituto della riparazione pecuniaria

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è applicabile l'istituto della riparazione pecuniaria, previsto dall'art. 12 l. 8 febbraio 1948 n. 47, al direttore del giornale che sia dichiarato responsabile del delitto di omesso controllo colposo della pubblicazione ai sensi dell'art. 57 c.p., **in quanto l'irrogazione della sanzione pecuniaria costituisce una sanzione civile che consegue al reato di diffamazione, dei cui elementi costitutivi presuppone l'accertamento.** *Cass. pen., sez. V, 10 ottobre 2019, n. 44117.*

2.1. In senso conforme

Non è applicabile al direttore del giornale, **resosi responsabile del delitto di omesso controllo, di cui all'art. 57 c.p., l'istituto della riparazione pecuniaria**, previsto dall'art. 12 l. 8 febbraio 1948 n. 47, che consente alla persona offesa di chiedere, oltre al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 185 c.p., la corresponsione di una somma di denaro in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato, atteso che il citato art. 12 opera esclusivamente con riguardo all'ipotesi

delittuosa della diffamazione a mezzo stampa. *Cass. pen., sez. V, 26 ottobre 2001, n. 1188.*

2.2. In senso difforme

In tema di diffamazione con il mezzo della stampa la persona offesa **può chiedere anche al direttore del giornale, ritenuto responsabile del delitto di omesso controllo, ai sensi dell'art. 57 c.p., la riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 l. n. 47 del 1948**, in quanto a detta riparazione è tenuto non solo l'autore dello scritto diffamatorio, ma chiunque abbia contribuito a cagionare l'evento tipico del reato, sia in concorso sia per avere omesso di impedire l'evento; va rilevato, infatti, che l'art. 12 l. n. 47 del 1948 non contiene alcuna limitazione di natura soggettiva e che la somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato, elementi che sono addebitabili sia al giornalista sia al direttore. *Cass. pen., sez. V, 6 dicembre 2012, n. 17348.*

In tema di diffamazione con il mezzo della stampa, **la persona offesa può richiedere anche al direttore del giornale, ritenuto responsabile del delitto di omesso controllo, ai sensi dell'art. 57 c.p., la riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 l. n. 47 del 1948** – che prevede il versamento di una somma, determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato – in quanto a detta riparazione è tenuto, non solo l'autore dello scritto diffamatorio, ma chiunque abbia contribuito a cagionare l'evento tipico del reato, sia in concorso, sia per aver omesso di impedire l'evento. *Cass. pen., sez. V, 5 marzo 2010, n. 13198.*

L'istituto della riparazione pecuniaria previsto dall'art. 12 della L. 8 febbraio 1948, n. 47 è **applicabile al direttore del giornale responsabile del delitto di omesso controllo** nel caso in cui non sia stato individuato l'autore dell'articolo diffamatorio. *Cass. pen., sez. V, 13 gennaio 2009, n. 9297.*

In tema di diffamazione col mezzo del mezzo stampa, **la persona offesa può richiedere anche al direttore del giornale, ritenuto responsabile del delitto di omesso controllo ai sensi dell'art. 57 c.p., la riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 l. 8 febbraio 1948 n. 47**, che prevede il versamento di una somma, determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato, atteso che a detta riparazione è tenuto, non solo l'autore dello scritto diffamatorio, ma chiunque abbia contribuito a cagionare l'evento tipico del reato, sia in concorso, sia per aver omesso di impedire l'evento stesso, essendo a tanto giuridicamente obbligato. *Cass. pen., sez. V, 15 marzo 2002, n. 15114.*

57-bis Reati commessi col mezzo della stampa non periodica.

Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione, è ignoto o non è imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 4 marzo 1958, n. 127.

58 Stampa clandestina.

Le disposizioni dell'articolo precedente¹ si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.
[...]².

¹ Leggasi: degli articoli precedenti.

² Comma abrogato dall'art. 2, L. 4 marzo 1958, n. 127.

58-bis **Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa.**

Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela [120; c.p.p. 336], istanza [130; c.p.p. 341] o richiesta [8, 9, 10, 127, 313 comma 4; c.p.p. 342], anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.

La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o il vice-direttore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso [123, 129].

Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell'autore della pubblicazione¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 4 marzo 1958, n. 127.

CAPO II
DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO

59 **Circostanze non conosciute o erroneamente supposte.**

Le circostanze che attenuano [62, 62-bis] o escludono [50-54, 85, 308, 309, 376, 384, 418 comma 3, 463, 649] la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti [114, 118, 119]¹.

Le circostanze che aggravano [61, 111, 112, 113] la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa [118]¹.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo [43].

¹ Gli attuali primo e secondo comma così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'art. 1, L. 7 febbraio 1990, n. 19. Il testo previgente disponeva: *Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze che aggravano ovvero attenuano o escludono la pena sono valutate, rispettivamente, a carico o a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.*

60 **Errore sulla persona dell'offeso.**

Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato [82], non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole [c.p. 1889, 52].

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'età [539, 609-*sexies*] o altre condizioni o qualità fisiche o psichiche, della persona offesa.

61 **Circostanze aggravanti comuni.**

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [68, 578 comma 3, 579 comma 3, 592 comma 3], le circostanze seguenti:

- 1) l'avere agito per motivi abietti o futili [576 comma 1, n. 2, 577 comma 1, n. 4];
- 2) l'avere commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato [576 comma 1, n. 1; c.p.p. 4, 12 lett. c)]¹;
- 3) l'avere, nei delitti colposi [43], agito nonostante la previsione dell'evento;
- 4) l'avere adoperato sevizie, o l'avere agito con crudeltà verso le persone [576 comma 1, n. 2, 577 comma 1, n. 4];
- 5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa²;
- 6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato [576 comma 1, n. 3, 576 comma 2; c.p.p. 296];
- 7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio [624-648; c.nav. 1135-1149], o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro [481 comma 2, 553 comma 2], cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- 8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
- 9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto³;